

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1905

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERTINI, BARDINI, PAJETTA GIULIANO, PERTINI, MERLIN ANGELINA, AMADEI, GREPPI, JACOMETTI, ANGELINO PAOLO, BORGHESE, PIGNI, BOGONI, PASSONI, BENSI, RICCA, BETTOLI, CONCAS, VENEGONI**

*Presentata il 19 gennaio 1960*

**Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Pur avendo dato l'Italia, negli ultimi due anni della guerra, un grande contributo di sofferenze, di martirio e di morti nei terribili campi di concentramento politici e razziali della Germania nazista, definiti con la sigla K. Z. (*Konzentrations Zenter*) e meglio conosciuti con il nome di « Campi di eliminazione nazisti », a differenza di altri numerosi Stati e a distanza di quindici anni dalla liberazione, non è ancora stato emanato nel nostro paese uno statuto che definisca la qualifica di deportato politico e stabilisca, con una giusta legge, i limiti entro i quali i pochi superstiti hanno diritto di essere tutelati e assistiti.

In Austria, in base alla *Opferfürsorgegesetz* (legge per l'assistenza alle vittime del nazismo) del 1947 viene concesso, agli internati nei campi di concentramento per la durata di almeno sei mesi, un attestato chiamato *Amtsbescheinigung* il quale dà diritto a determinate assistenze e a pensioni. Nel Belgio ai deportati e prigionieri politici e loro aventi diritto è concesso uno statuto contemplato nella legge 26 febbraio 1947, che stabilisce la loro qualifica e dà loro il titolo per far valere determinati diritti. In Francia vi

sono due statuti: l'uno contemplato nella legge 6 agosto 1948 e relativo regolamento n. 49/427 del 25 marzo 1949 chiamato *Statut des déportés et internés de la Résistance*, l'altro contemplato dalla legge n. 48/1404 del 9 settembre 1948 chiamato *Statut des Déportés et internés politiques*. E così per altri numerosi paesi dell'Europa sia occidentale che orientale.

In Italia, invece, a tutela dei diritti dei deportati politici vi è solo una norma che nel linguaggio giudiziario si potrebbe includere nelle cosiddette norme extravaganti, inserita nell'articolo 10, ultimo capoverso, della legge 10 agosto 1950, n. 648, che afferma: « Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche ».

Troppo poco per la verità ed è ben tempo ormai che i deportati politici nei campi di concentramento nazisti, con una apposita legge, trovino uno strumento con il quale possano definirsi e tutelare i loro diritti. È una esigenza sentita non solo dai pochi super-

stiti della deportazione e dai familiari dei caduti, ma dalla stragrande maggioranza della nostra popolazione. Uno scrittore sulla rivista *Il Ponte* (n. 11, novembre 1959) riflettendo l'emozione prodotta nella popolazione italiana dalle mostre della deportazione e dal recente congresso che gli ex deportati hanno tenuto a Torino, scriveva: « Gli ex deportati non hanno nulla da chiedere, che non dovrebbe già loro essere accordato da sempre e in qualunque momento. Si riuniscono per ritrovarsi; mai il loro abbraccio è eloquenza; tutte le loro parole sono giuste, perché sono andati ad un'esperienza che nessuna parola può esprimere, come ricordo o come condanna ».

A colmare questa lacuna mira la presente proposta di legge. Con essa i proponenti mirano innanzitutto a dare uno statuto ai deportati politici nei campi di concentramento nazisti in modo di stabilire in una forma precisa ed inequivocabile le condizioni perché venga riconosciuta e tutelata questa loro qualifica. Con il riconoscimento e la definizione del titolo di « Deportati politici » la nazione darebbe un tributo di grande valore morale ai superstiti e ai familiari dei caduti dei campi di concentramento, particolarmente in questi momenti in cui cercano di risorgere e di manifestarsi aberranti teorie razziali, che dei *Lager* furono la prima matrice.

Nel novero dei deportati politici devono logicamente essere considerati (articolo 3 della proposta) anche quei cittadini, e sono poche decine, che per ragioni politiche e razziali vennero arrestati in territorio straniero e deportati nei campi nazisti.

Da tale riconoscimento la proposta di legge fa derivare delle conseguenze di ordine pratico relative al diritto di pensione sia per le infermità, invalidità o mutilazioni contratte durante la detenzione, facendo a questo riguardo riaprire i termini per la presentazione delle relative domande, sia per le infermità sopravvenute in qualsiasi epoca anche dopo la liberazione e che possono avere un rapporto causale con il fatto della deportazione.

La prima parte, cioè la riapertura del termine per la presentazione di domande relative a infermità, invalidità o mutilazioni contratte durante la deportazione, ha un valore quasi simbolico, perché, è doveroso riconoscerlo, i più sventurati fra i superstiti che tornarono dalla deportazione già invalidi o mutilati, hanno trovato in gran parte assistenza per la citata norma contenuta nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950,

n. 648. Si tratta di rimettere in termini alcuni casi che non hanno tempestivamente provveduto a presentare la relativa istanza.

Ben più importante è la seconda parte, compendiata nell'articolo 14 della proposta e relativa alle cosiddette « malattie ritardate » o « sopravvenute » che mira a dare una specifica tutela legale ai fini pensionistici degli effetti a distanza dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione nei campi di concentramento, dove insieme alla fame e alle sevizie agirono sui deportati numerose cause nocive di ogni genere.

« All'inizio del secondo periodo postbellico non si aveva ancora, come scrive il senatore professore Alberti, un concetto abbastanza definito delle sequele morbose, che, dopo il rimpatrio dai campi di concentramento, avrebbero significato una decisa minorazione permanente della capacità lavorativa di ex deportati. Non poche delle vittime della deportazione, rimpatriate apparentemente in condizioni organiche non a fondo lese, erano e sono in effetti incapaci al lavoro ».

Fu in Danimarca, in seguito agli assidui studi sulle condizioni fisiche e psichiche di ex deportati nei campi di concentramento nazisti che si andò via via delineando l'importanza dal punto di vista medico-sociale di una diagnosi peculiarmente precisa riguardo alle sequele della « malattia della fame » in modo tragico sviluppatasi nella deportazione, durante la quale il deportato fu costretto, come è stato autorevolmente detto, a « mangiare se stesso » e in questo quadro fu possibile descrivere una sindrome designata quale « sindrome dei campi di concentramento », da doversi considerare causa fondamentale per un certo numero di rimpatriati di propensiva incapacità di un lavoro redditizio. « La causa di ciò, è sempre il senatore Alberti che parla, era una distrofia generale dell'organismo, una distruzione biologica il cui quadro nosografico veniva designato negli stessi campi di concentramento con il termine di « mussulmano » forse in rapporto alla profonda emaciazione di asceti maomettani. L'aspetto del « mussulmano » costituiva lo stadio finale della malattia della fame, punto d'arrivo per la distrofia dell'organismo al suo estremo limite ».

È particolare merito del professor Morgens Fog, neurologo dell'università di Copenaghen ed ex ministro di Danimarca del rimpatrio e della riabilitazione dei deportati, di avere iniziato le indagini e gli studi di questa forma specifica di malattie ritardate. E gli studi scientifici si sono poi ulteriormente

approfonditi dando nuove e definitive conferme della loro tragica realtà, come lo attesta un'ampia letteratura medica internazionale (professor Gilbert-Dreyfus della Sorbona di Parigi: *Les suites de la maladie concentrationnaire*; professor Helveg, Larsen e altri: *La malattia della fame nei campi di concentrazione tedeschi, le sue complicazioni e le sue sequele*; professor Thygesen dell'università di Copenaghen: *La sindrome dei campi di concentramento 8 anni dopo la liberazione*; dottor Kreindler, Romania: *L'astenia cronica e progressiva e le sue relazioni con la nevrastenia*; dottor professor Max Michel, Repubblica Federale Tedesca: *Gravità della lesione psicologica nel caso di persecuzione totale*; e altri numerosi).

E per ritornare in casa nostra e dare maggiore autorevolezza alla nostra proposta, ci sia consentito, a conclusione di questa relazione, di citare ancora una volta le parole del professore senatore Giuseppe Alberti: « La sindrome dei campi di concentramento si riassume in un complesso di sintomi somatici

tra i quali sono predominanti le turbe asteniche e vegetative — e di sintomi mentali. Presi a sé, singolarmente, questi sintomi non sono peculiari alla sindrome in discorso, o come meglio dicesi in linguaggio clinico, non sono patognomici. Ma la loro rassomiglianza rigorosa in tutti i deportati ha indotto gli studiosi a considerarli quali componenti di un medesimo quadro clinico riscontrabile nelle sofferenze per effetto di una tragica fame ».

Queste, onorevoli colleghi, le ragioni che ci hanno indotti a presentare la nostra proposta di legge: queste le ragioni che la raccomandano alla vostra attenzione e alla vostra approvazione. L'incidenza finanziaria è minima perché l'assistenza ai fini pensionistici in essa prevista riguarda un limitato numero fra il già esiguo numero dei superstiti (circa 4.000 sopravvissuti su circa 50.000 deportati) e non può costituire un ostacolo all'assolvimento di un dovere che la nazione ha e sente di avere verso questi nostri concittadini che tanto hanno provato per la causa della libertà.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il titolo di deportato politico è attribuito, alle condizioni stabilite dalla presente legge, ai cittadini che, essendo stati catturati o arrestati durante l'ultima guerra per motivi politici o razziali, furono oggetto di esecuzione o di deportazione nei campi di concentramento nazisti.

### ART. 2.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al precedente articolo, si intendono arrestati e deportati per motivi politici e razziali, coloro che furono arrestati e deportati nei campi di concentramento nazisti:

- a) per atti relativi alla lotta di liberazione;
- b) per aver svolto un'attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione;
- c) per aver appartenuto a partiti politici vietati dai nazifascisti;
- d) per ragioni ideologiche o religiose;
- e) per ragioni razziali;

f) per manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione;

g) per scioperi o in occasione degli stessi e in genere per tutti quegli altri atti che venivano ritenuti come ostili alle forze tedesche di occupazione;

h) per rastrellamenti e in occasione di altri atti di rappresaglia.

ART. 3.

I cittadini italiani che trovandosi all'estero vennero arrestati e deportati nei campi di concentramento nazisti per le ragioni previste dal precedente articolo 2, hanno diritto al riconoscimento della qualifica di deportato politico di cui all'articolo 1.

ART. 4.

Gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania, che in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale, o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca vennero trasferiti nei campi di concentramento, possono ottenere il titolo di deportato politico.

ART. 5.

La qualifica di deportato politico non è concessa a chi, pur avendo i requisiti di cui ai precedenti articoli, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale durante la detenzione.

ART. 6.

La qualifica di deportato politico equivale al riconoscimento del titolo di combattente della libertà, con tutti gli effetti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

ART. 7.

Per il riconoscimento della qualifica di deportato politico è istituita una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di;

a) un rappresentante della presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) due rappresentanti dei deportati designati dalla Associazione nazionale ex de-

portati politici nei campi nazisti, scelti fra coloro che hanno subito almeno sei mesi di deportazione in un campo di eliminazione.

ART. 8.

La Commissione sarà costituita entro giorni 45 dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Le domande per l'attribuzione della qualifica devono essere presentate alla segreteria della Commissione di cui al precedente articolo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Esse dovranno contenere, oltre tutte le generalità del richiedente, i seguenti dati:

- a) luogo e data dell'arresto;
- b) esposizione sommaria dei motivi che hanno determinato l'arresto;
- c) luogo dell'eventuale detenzione prima della deportazione;
- d) data dell'avvenuta deportazione e sua durata;
- e) luogo e nome del campo di deportazione.

Le domande dovranno essere corredate di tutti i documenti atti a comprovare il fatto dell'arresto e della deportazione e il motivo che lo ha determinato. In mancanza di altri documenti sarà ritenuta valida la dichiarazione rilasciata da quattro testimoni, di cui almeno due ex deportati, che per la loro situazione e per le loro funzioni sono in grado di confermare i fatti.

ART. 10.

Qualora il deportato fosse morto o disperso, la domanda può essere presentata a titolo postumo dal parente o dal congiunto più prossimo.

ART. 11.

Ai deportati politici cui in base alla presente legge verrà riconosciuta tale qualifica, sarà rilasciato un certificato attestante la detta qualità.

ART. 12.

Chiunque rilascia dichiarazioni non conformi a verità al fine di far riconoscere ad altri la qualifica di deportato politico, è punito ai sensi dell'articolo 483 del Codice penale, ma la pena è aggravata.

Chiunque, anche senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsa-

mente che egli è stato arrestato e deportato per ragioni politiche, è punito ai sensi dell'articolo 489 del Codice penale, ma la pena è aggravata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi a fine di lucro.

Il colpevole perde comunque la qualifica di deportato politico.

ART. 13.

I deportati politici in possesso del certificato di cui al precedente articolo 11, possono invocare i benefici stabiliti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, per il regolamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra e delle altre disposizioni che regolano la materia, per per morte, per infermità, invalidità o mutilazioni contratte nel corso e a causa della deportazione. A tale scopo i termini previsti da tale legge per la presentazione delle domande di pensione o di aggravamento, sono prorogati a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

Al fine dell'applicazione della presente legge sono considerate infermità contratte a causa della deportazione anche le malattie ritardate o comunque sopravvenute in qualsiasi epoca anche dopo la liberazione e che possono avere un rapporto causale con il fatto della deportazione stessa. Per la presentazione delle relative domande il termine è imprescrittibile.

ART. 15.

Della Commissione medica nominata per l'istruttoria delle domande di pensione di cui ai precedenti articoli, farà parte un medico indicato dall'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti.

ART. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.